

STATUTO

ASSOCIAZIONE EMILIA-ROMAGNA RIEVOCAZIONI STORICHE – A.P.S.

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata " Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche – A.P.S. ", in brevità " A.E.R.R.S. A.P.S. " con sede in Faenza (Ravenna), operante senza fini di lucro.

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e democratico. All'Associazione è attribuito il compito di realizzare, coordinare e sostenere iniziative ed attività di comune interesse volte a riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti culturali e spettacolari, legati al passato delle città e dei paesi aderenti.

L'Associazione opera principalmente nella regione Emilia-Romagna, sul territorio nazionale ed internazionale, aderisce agli Enti che si occupano di rievocazione storica, collabora con Enti pubblici e privati, Federazioni nazionali ed internazionali e si raccorda con gli stessi per la promozione di ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità sociali.

Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla rappresentazione geografica della Regione Emilia-Romagna di colore Verde, sovrastata da una fascia superiore Rossa; al centro dell'immagine geografica della regione erge una costruzione storica simbolo "Torrione merlato" di colore nero; all'interno del Torrione sono disposte le iniziali dell'Associazione (A E R R S) con colore alternato Bianco e Rosso, ed un ordine particolare, si possono leggere Verticalmente od Orizzontalmente e sempre si costituirà il nome dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche; alla destra della lettera A, è raffigurata una finestra aperta, pronta ad accogliere nuove realtà del nostro territorio regionale.

Alla base del simbolo vi è la scritta di colore verde "Emilia-Romagna".

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede istituzionale in Faenza (RA) e potrà istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, e/o regionale, nazionale ed internazionale, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004 e successive modificazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità nel campo della cultura, dell'arte, del turismo, di tutela del patrimonio storico e della valorizzazione dell'immagine delle rievocazioni storiche e del territorio regionale.

Intende sviluppare la partecipazione, la solidarietà, il volontariato perseguendo finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca attraverso lo svolgimento di attività di promozione culturali, ricreative, sportive e turistiche.

Ha lo scopo esclusivo ed essenziale di promuovere, direttamente, attraverso incontri, scambio di visite dei gruppi storici e di qualsiasi altra forma di cooperazione, realizzata anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, con Federazioni nazionali ed internazionali, i seguenti fini:

- prestare attività di supporto per il migliore svolgimento delle rievocazioni storiche organizzate dagli associati;
- mantenere e far risaltare la memoria della storia e delle tradizioni;
- valorizzare l'arte e la cultura sul territorio, ove hanno sede le rievocazioni storiche al fine di esaltare e riscoprire i valori e le motivazioni per la vita e la cultura d'oggi;
- favorire gli scambi culturali ed il turismo, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà;
- assistere e fornire consulenza agli associati per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le procedure di autorizzazione degli eventi e la loro rendicontazione economica.

Essa è apartitica e non svolge attività commerciali.

Le attività sono svolte mediante l'opera prevalentemente volontaria e gratuita degli associati.

La suddetta attività culturale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, potrà essere effettuata anche attraverso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti d'altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto perseguono le medesime finalità.

L'Associazione persegue i propri scopi anche attraverso pubblicazioni proprie da cedere prevalentemente agli associati ed eventualmente a terzi.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

L'Associazione potrà essere coinvolta dagli Enti Pubblici nelle funzioni di programmazione ed organizzazione con coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzione, per interventi e servizi a livello territoriale, a norma degli artt. 55 e 56 D. Lgs 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

eventuale Fondo di dotazione;
 dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 da contributi, erogazioni, lasciti e/o donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati.
 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 quote sociali e versamenti effettuati dagli associati;
 redditi derivanti dalla gestione patrimoniale e dai fondi provenienti da eccedenze eventuali di bilancio;
 introiti realizzati nello svolgimento dell'attività e delle manifestazioni culturali;
 da proventi per cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
 Il Consiglio Direttivo stabilisce, annualmente, la quota di versamento minimo da effettuarsi per l'adesione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'esborso ulteriore rispetto al versamento originario, ad eccezione dell'adeguamento annuale della quota di versamento minimo e della facoltà, per ciascun aderente, di effettuare versamenti liberi.

I versamenti all'eventuale Fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell'Associazione, né di recesso o esclusione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento "Fondo di dotazione".

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi e non comporta rivalutazione della quota o contributi associativi.

Art. 5 – Soci

Possono essere componenti dell'Associazione: Enti pubblici, Istituzioni nazionali ed internazionali, enti privati senza scopo di lucro, le associazioni riconosciute e non, le persone fisiche e le persone giuridiche senza scopo di lucro e tutti gli organi che, senza perseguire fini di lucro, organizzano e gestiscono le rievocazioni storiche dell'Emilia-Romagna.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.



L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei connessi programmi di attività.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo a cui devono essere allegate:

la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti;

la documentazione che attesti, per Enti pubblici o privati, Associazioni riconosciute e non, e/o persone giuridiche senza scopo di lucro, l'origine storica di costituzione ed il relativo materiale illustrativo utile per la conoscenza della rievocazione;

la dichiarazione d'impegno a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione a socio entro sessanta giorni del loro ricevimento, sulla base dei documenti raccolti e della eventuale relazione della commissione Storico-Consultiva.

In caso di diniego, espresso formalmente, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

A tale diniego, è previsto che il procedimento sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile o in caso di urgenza con tempestiva convocazione dell'organo deliberante.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali, con formale richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere.

Tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello della notificazione.

Chiunque partecipi all'Associazione, in presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievole all'Associazione ed incompatibili con le finalità della medesima, o per morosità, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata in seguito dall'assemblea dei soci.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve essere motivato.

Sul provvedimento di esclusione, il soggetto escluso può formare controversia da regolarsi come previsto dalla clausola compromissoria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti pro-tempore o a loro eventuali mandatari a ciò espressamente delegati;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;



- i soci "volontari" nella definizione prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- Il Tesoriere;
- la Commissione Storico-Consultiva.

Se nominati:

- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo;

Tutte le cariche associative svolte vengono prestate in modo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute purché opportunamente documentate.

Art. 8 – Assemblea Regionale degli aderenti

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

Gli Enti privati sono presenti per mezzo del loro rappresentante legale o da persona formalmente indicata con delega espressa, come da regolamento vigente.

Gli Enti pubblici sono presenti per mezzo di un loro rappresentante, formalmente indicato con delega espressa.

Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

Possono partecipare all'assemblea solo i soci in regola con il versamento delle quote annuali.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo od almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni



dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria provvede:

- ad approvare entro il 30 Aprile di ogni anno il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- a delineare gli indirizzi generali ed approvare il programma delle attività associative;
- ad approvare e modificare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
- a deliberare sui provvedimenti di rifiuto all'ammissione di associati;
- a deliberare atti di straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati, autorizzando il Consiglio Direttivo con specifica delega;
- a deliberare sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi riserve, anche durante la vita dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita dalla presenza o rappresentanza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria provvede:

- all'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni;
- a deliberare, qualora ciò sia consentito dalla legge, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le riunioni dell'assemblea si tengono, di norma, presso la sede dell'Associazione; esse possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea è convocata con raccomandata, anche a mano, E-Mail e/o P.E.C. spedita agli associati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante all'Associazione.

La spedizione dovrà essere comprovata da opportuna ricezione, con risposta a garanzia documentata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dello svolgimento della riunione e le materie da trattare; deve contenere, inoltre il luogo, la data e l'ora dello svolgimento dell'eventuale riunione in seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea non deve considerarsi regolarmente costituita.

Ogni associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge il Presidente, che potrà anche essere il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano.



Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante, nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate con numero progressivo. Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere stilato su apposito registro numerato.

Le votazioni si svolgono, su decisione dell'Assemblea per "alzata di mano" o per appello nominale. Le votazioni riguardanti persone sono segrete.

Il Consiglio Direttivo può sempre invitare, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell'Associazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, fra i quali vi sono il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, formano il Consiglio di Presidenza.

Ciascun componente è nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

L'incarico di Consigliere è incompatibile con l'incarico di Revisore dei Conti.

I Consiglieri decadono per dimissioni, invalidità psico-fisica accertata, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati.

Nella prima riunione del Consiglio, convocata entro i quindici giorni successivi alle elezioni dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, i consiglieri provvedono a nominare, al loro interno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Nel caso di decadenza o morte di un consigliere, il Consiglio provvede alla nomina del sostituto nominando il primo dei non eletti delle ultime elezioni, in caso di assenza di primi non eletti, provvederà l'Assemblea all'elezione del sostituto.

Il sostituto resterà in carica fino alla durata del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

Nel caso di decadenza o morte del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Nel caso di decadenza o morte del Vice Presidente o del Segretario, il Consiglio provvede a riattribuire in seno al Consiglio questi due incarichi.

Si decade dalla carica di consigliere anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio.

Le dimissioni e la cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti del Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo direttivo. Le cariche sono interamente gratuite salvo eventuali rimborsi spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio, deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- nomina la Commissione Storica-Consultiva;
- predisporre gli schemi di rendiconto economico-finanziario consuntivo e Bilancio preventivo;
- delibera su proposta della Commissione Storica-Consultiva l'ammissione dei nuovi soci;
- gestisce l'attività dell'Associazione;



- compie atti di ordinaria e, con opportuna delega di autorizzazione da parte dell'Assemblea, di straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati;
- regola e propone collaborazioni ed intese con altre associazioni locali, nazionali ed internazionali;
- delibera sulle domande di nuova adesione;
- delibera circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive;
- cura i contatti con gli organismi federati e con le Federazioni Nazionali ed Europee, con gli Enti locali;
- decide su proposta della Commissione Storica-Consultiva la realizzazione delle manifestazioni;
- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o E-mail o P.E.C., purché sia comprovata la sua ricezione, con risposta a garanzia opportunamente documentata, da spedire almeno dieci giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere; nei casi di estrema necessità ed urgenza è convocato con telegramma da spedire il giorno prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche senza formale comunicazione se è costatata la presenza di tutti i consiglieri e gli stessi accettano la validità della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta salva la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri. I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; limitatamente agli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati, occorrerà opportuna autorizzazione e delega da parte dell'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, consiglieri delegati, direttori artistici, e procuratori speciali, determinandone i poteri. Può determinare settori di competenza dei propri componenti ed attribuire agli stessi incarichi speciali; istituire specifiche Commissioni consultive e di studio per il miglior perseguimento degli scopi sociali, con poteri consultivi.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente può presiedere l'assemblea degli associati coordinandone i lavori ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'assemblea spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti.

Art. 11 – Il Vice Presidente

È nominato dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 12 – Il Segretario

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali ed attende alla corrispondenza. E' responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina nella sede.

Svolge direttamente le funzioni di segretario di tutti gli organi collegiali e può partecipare alle loro riunioni.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il tesoriere é nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Effettua tutti i movimenti contabili e provvede all'amministrazione economica dell'Associazione a seguito delle delibere approvate del Consiglio Direttivo. Nella gestione amministrativa può avvalersi anche di singoli esperti purché debitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Consiglio di Presidenza

Costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, collabora con il Presidente nella conduzione dell'Associazione.

In caso di estrema necessità e d'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza può assumere d'urgenza delibere che devono essere poi sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 15 – La Commissione Storica-Consultiva

È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da cinque membri, anche non associati, scelti fra personalità di riconosciuta esperienza specifica nei seguenti ambiti: storia, storia locale, costume storico, cerimoniale, arte culinaria, musica, canto, danza, giochi storici.

Svolge i seguenti compiti:

- collabora alla realizzazione dei programmi;
- propone le manifestazioni;
- cura la ricerca storica e l'archivio studi e storico;
- propone al Consiglio Direttivo l'ingresso di nuovi soci;

svolge tutti gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.



Art. 16 - Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione d'insediamento.

La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, sottoposti a giudizio del Consiglio Direttivo e ratificati in seguito dall'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che sono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

Art. 17 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato, è costituita da tre componenti e due supplenti, eletti fra gli associati, nominati dall'Assemblea. Può essere organo monocratico; resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Ente.

L'Organo di Controllo :

- accerta la sussistenza d'inosservanze dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere emesse dagli organi statutari e delle direttive impartite dai preposti all'organizzazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia redatto in conformità alle norme di Legge. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti



dell'Organo di Amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Bilancio ed avanzi di gestione

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti, il Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che intendono averne visione.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta o differita tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

Il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 20 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o di interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, quale arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna e la procedura avrà sede in Ravenna.



Art. 21 – Leggi applicabili


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.


Art. 22 – Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., o l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emananti ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S..

Testo dello statuto aggiornato, allegato al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 settembre 2020.

Il Segretario
Scalvenzi Giacomo Battista


Il Presidente
Romanato Gabriele


Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale di Ferrara
Ufficio Territoriale di Ferrara

IL PRESENTE E' ULTERIORMENTE REGISTRATO IN TUTTO PRIVATO

22 OTT. 2020 REGISTRO PROV. N. 3146 SERIE 3

€ 200,00

IL DIRETTORE PROV. ROSA
DOTT. GIUSEPPE ROSA
